

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

(c) Copyright Antares Srl

elettivamente domiciliata a presso lo studio

dell'Avv.to rappresentata e difesa dall'Avv.to Franco

Fabiani come da procura a margine dell'atto di citazione

parte attrice

nei confronti di

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.

elettivamente domiciliata a presso lo studio dell'Avv.to

che la rappresenta e difende come da procura a margine
della comparsa di costituzione e risposta

parte convenuta



causa iscritta a ruolo in data 26/1/2011 al n. avente ad
oggetto: contratto bancario;
trattenuta in decisione all'udienza del 20/2/2015 sulle seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Treviso *contrariis reiectis*,

In via principale:

accogliere la domanda come proposta dall’attrice nell’atto di citazione e quindi, accertata e dichiarata l’illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché l’illegittimità delle altre voci oggetto di contestazione e per l’effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di **euro 188.677,04** come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

In via subordinata e con espressa riserva di gravame:

nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale dovesse qualificare come solutorie alcune o tutte le rimesse operate in conto prima del decennio anteriore alla proposizione della domanda, accogliere la domanda come proposta dall’attrice nell’atto di citazione e quindi, accertata e dichiarata l’illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché l’illegittimità delle altre voci oggetto di contestazione e per l’effetto,



condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di **euro 78.852,96** come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

In ogni caso:

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.

(c) Copyright Antares Srl
per CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.:

“Ogni diversa domanda, deduzione, eccezione disattesa e rigettata e rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte ex adverso in sede di precisazione delle conclusioni, voglia l’Ill.mo Tribunale adito:

IN PRINCIPALITA’ : rigettarsi le domande formulate dalla ditta
in

quanto infondate in fatto ed in diritto;

IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle domande attoree, ridursi nella misura che verrà ritenuta di giustizia l’importo della conseguente pronuncia di condanna a carico della Convenuta.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale”.



MOTIVAZIONE

ha chiesto la condanna di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate tra il 1989 ed il 2007 sul conto corrente n. _____ intestato alla odierna attrice, a titolo di interessi ultralegali non pattuiti, illegittimi interessi anatocistici trimestrali, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite.

La banca ha eccepito la prescrizione e la legittimità di ogni addebito.

Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dalle parti e dalla consulenza contabile espletata dal dott. Massimo Roma, al cui contenuto qui integralmente ci si riporta, risulta che la banca ha illegittimamente addebitato sul conto in questione la somma di euro 78.852,96 che deve quindi essere restituita con gli interessi dalla domanda al saldo.

Esaminando le eccezioni svolte dalla banca, si osserva in sintesi quanto segue.

Non risulta, dagli atti e documenti tempestivamente prodotti in causa, che le parti abbiano validamente pattuito commissioni di massimo scoperto e interessi debitori ultra legali – fino al 20/11/1997 - né un meccanismo anatocistico per interessi attivi e passivi con identica periodicità, né spese di chiusura del conto. Pertanto gli interessi debitori ultralegali applicati dalla banca, per il periodo ante 1997 - vanno sostituiti con gli interessi di legge e le somme addebitate per le altre voci vanno eliminate – le cms per il solo periodo ante 1997.

Quanto alla prassi anatocistica applicata dalla banca, per giurisprudenza ormai consolidata una tale prassi è da ritenersi senz'altro illegittima (v. Cass



nr. 2374/99 e nr. 3096/99 e poi Cassazione a Sezioni Unite nr. 21095/2004; nello stesso senso è la successiva unanime giurisprudenza); è poi inutile indagare se la banca si sia o meno adeguata alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9/2/2000 perché se anche la banca avesse operato la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica periodicità e nel rispetto della delibera CICR, tuttavia per rendere legittima la capitalizzazione occorre che la stessa sia frutto di un accordo, non potendo discutersi di modifica “*in melius*” rispetto ad una clausola in precedenza

nulla

© Copyright Antares Srl

L’eccezione secondo cui le somme pagate dal correntista sarebbero irripetibili perché pagate in adempimento di obbligazione naturale è infondata, non discutendosi di adempimenti spontanei ex art 2034 cod. civ.

Quanto alla prescrizione, la regola in materia è indicata da Cass SSUU nr 24418/2010. Il termine decennale decorre dalla chiusura del conto; solo per i versamenti aventi natura solutoria il termine di prescrizione decorre dalla data della annotazione.

L’onere della specifica indicazione dei versamenti aventi natura di pagamento grava sulla banca che ha eccepito la prescrizione. Su questo punto si è pronunciata recentemente Cass nr. 4518/2014 secondo cui “ *... i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in*



concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni ...”

Ciò premesso, nel nostro caso risulta pattuizione scritta circa il fido solo dal 1997; le rimesse eccedenti il limite del fido , per il periodo successivo al 1997 vanno quindi considerate sicuramente solutorie.

La banca sostiene che il conto fino al 1997 non fosse affidato.

Risulta però che la banca abbia comunque costantemente tollerato anche nel periodo ante 1997 sconfinamenti, non chiedendo mai il rientro e non assumendo comunque alcuna iniziativa che andrebbe adottato in caso di conto in rosso non affidato (segnalazione alla Centrale Rischi; recesso, diffida o altro) . Pertanto, anche in assenza di una pattuizione scritta circa l'affidamento, deve ritenersi che il conto fosse “di fatto” affidato.

In questa situazione, vista la CTU, considerato appunto che per il periodo anteriore al 1997 non è pattuita per iscritto una precisa soglia di affidamento e considerato che comunque per tutta la durata del rapporto contrattuale la correntista ha avuto il conto “in rosso”, si ritiene di poter indicare quale miglior criterio di calcolo il “secondo conteggio” prospettato dal CTU (v pag. 9 della relazione: i pagamenti prescritti vengono individuati sulla base degli affidamenti desumibili dagli estratti conto).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. _____
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta così
decide:

1. condanna Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. al pagamento di euro
78.852,96 in favore di

_____ oltre interessi dalla domanda al saldo;

2. condanna Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. alla rifusione delle spese di
lite in favore di _____

spese che si liquidano complessivamente in euro 9.000 per compenso
professionale, oltre ad euro 888 per anticipazioni; oltre rimborso spese
generali, I.V.A. e C.P. come per legge; oltre alla rifusione della spesa di CTP
pari ad euro 8.803,41; con distrazione in favore del procuratore che si è
dichiarato antistatario;

3. pone la spesa della C.T.U. a carico di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a
Treviso, 1/6/2015

il giudice

Susanna Menegazzi

